

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
INTERROGAZIONI:	
5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani	47
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49
5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B	47
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	51
5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga	48
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI, indi del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Antonella INCERTI (PD) ritiene che i primi interventi di attuazione della legge delega in materia di lavoro rechino una impronta organica, rappresentando un tentativo di rendere universali gli ammortizzatori sociali e di ridare centralità al contratto a tempo indeterminato. Fa notare, peraltro, che per una valutazione esaustiva degli interventi sarà necessario attendere il completamento del processo di riforma del Governo, da attuare attraverso un riordino delle politiche attive e una semplificazione delle fattispecie contrattuali attualmente esistenti.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene che esso rechi

taluni elementi di criticità, che andrebbero valutati con attenzione al fine di individuare possibili correttivi. Rileva, in primo luogo, che permane ancora una forte differenziazione nelle tutele tra lavoro subordinato e parasubordinato, facendo notare, inoltre, come il lavoro stagionale sia ancora troppo penalizzato.

Ritiene poi riduttivo limitare alla semplice erogazione di un *voucher* la ricollocazione professionale, che, a suo avviso, andrebbe incanalata entro percorsi di reale inserimento lavorativo e dovrebbe interessare una platea più ampia di lavoratori che abbiano perso la propria occupazione. Esprime poi perplessità sui limiti previsti dal provvedimento in esame in materia di contribuzione figurativa riferita alla NASpI, nonché sull'esclusione di tale contribuzione per la DIS-COLL e l'ASDI. Giudica, inoltre, penalizzante la durata massima della NASpI, che, a suo avviso, andrebbe estesa a 24 mesi, anche in considerazione del prossimo superamento degli ammortizzatori in deroga. Ritiene quindi opportuno un maggior coordinamento tra i diversi interventi di sostegno al reddito, soprattutto nella fase transitoria iniziale, segnalando l'esigenza di un miglior raccordo con le regioni, nel rispetto delle competenze loro riconosciute dal Titolo V della Parte II della Costituzione e in linea con il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Auspica, in conclusione, che tali aspetti possano essere tenuti in considerazione dal Governo in vista dell'elaborazione di un intervento più efficace.

Irene TINAGLI (SCpI) esprime un apprezzamento per l'intervento del Governo, giudicando in termini estremamente positivi il fatto che si sia inteso trattare congiuntamente il tema del sostegno al reddito e quello della disciplina dei licenziamenti nell'ambito di rapporti a tutele crescenti: ritiene, quindi, che vi sia un meritorio tentativo di rendere concreti i principi di *flexsecurity* al fine di tutelare, da un lato, i lavoratori, e, dall'altro, le imprese, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della NASpI ai lavoratori

a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, segnala l'opportunità di garantire un'omogeneità di trattamento tra lavoro pubblico e privato, sottolineando come nella pubblica amministrazione vengano procedure specifiche di mobilità – peraltro di fatto non applicate – che non paiono ispirarsi ai principi di condizionalità e decrescita progressiva dei trattamenti propri degli strumenti previsti dal testo in esame. Auspica, pertanto, che tale delicato argomento possa essere affrontato nell'ambito dell'attuazione della legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Analizzato lo strumento della ricollocazione tramite *voucher*, ritiene opportuno estenderlo anche ad altre ipotesi di licenziamento, giudicando interessante il tentativo del Governo di intraprendere politiche attive del lavoro che facciano leva sulla sana competizione tra i soggetti intermediari, in un'ottica tesa a premiare i risultati ottenuti, che tende a tutelare anzitutto i lavoratori. Dichiarò, in conclusione, di nutrire fiducia nell'operato del Governo, la cui azione mira alla realizzazione di un moderno mercato del lavoro.

Claudio COMINARDI (M5S), pur ritenendo positivo l'intento di un'estensione dei trattamenti dell'assicurazione sociale per l'impiego, previsti a legislazione vigente, reputa insufficiente l'intervento previsto dal decreto in esame, che fissa requisiti troppo stringenti ai fini dell'accesso alla NASpI. Dichiarò, pertanto, di condividere molte delle valutazioni espresse nel corso delle audizioni informali svolte, che hanno sollecitato una sostanziale revisione dei contenuti del provvedimento. Esprime, in primo luogo, riserve sulle modalità di calcolo del periodo di fruizione della NASpI, che continuano a fare riferimento alle settimane lavorative, rilevando altresì che la nuova assicurazione non supera i limiti della mini-ASpI e rischia in molti casi di essere penalizzante rispetto alla disciplina vigente, specialmente per i lavoratori stagionali. Osserva, inoltre, che il contratto di ricollocazione, così come configurato,

avrebbe un ruolo meramente accessorio nelle politiche di reinserimento lavorativo e si tradurrebbe, in sostanza, nella semplice erogazione di un *voucher*. Valuta, poi, in modo negativo la previsione di un tetto alla contribuzione figurativa per la NASpI e l'esclusione della contribuzione per l'ASDI e la DIS-COLL, osservando come si prefiguri un danno per le carriere contributive rilevanti ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici. Per quanto attiene, inoltre, alla misura dell'ASDI, ritiene che l'assunzione come parametro dell'importo dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro, determini il riconoscimento di un trattamento che non garantisce il superamento della soglia di povertà relativa, pari nel 2014 a 7.200 euro. A suo avviso, occorrerebbe quantomeno assumere come riferimento tale ultimo valore, ricordando come il proprio gruppo sostenga con forza l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, il reddito di cittadinanza. Richiama, in proposito, il contenuto della proposta di legge n. 1148, attualmente in discussione al Senato, che reca anche le necessarie coperture finanziarie.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Claudio COMINARDI (M5S) fa notare, anzitutto, che il provvedimento è viziato da un eccesso di delega, poiché, all'articolo 1, comma 2, estende l'applicazione della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti anche ai contratti in essere – nel

caso in cui, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, si superi la soglia dei 15 dipendenti – nonostante l'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 faccia riferimento esclusivamente alla introduzione di una disciplina solo per le nuove assunzioni. Ritenuta, peraltro, estranea ai principi di delega la previsione sui licenziamenti collettivi di cui all'articolo 10, fa notare che il provvedimento, se da un lato, intende promuovere nuove assunzioni, dall'altro estende la possibilità di licenziare, vanificando ogni finalità di crescita occupazionale. Esprime, quindi, forti perplessità sull'inversione dell'onere della prova in materia di licenziamento disciplinare illegittimo, nonché sull'eliminazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso dal lavoratore e la sanzione irrogata, paventando il pericolo che venga irrimediabilmente compromessa la possibilità di una autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Giudica grave che il lavoratore, che costituisce la parte debole del rapporto, sia esposto al pericolo di essere licenziato per fatti di lieve entità, senza alcuna possibilità di ottenere la reintegrazione, stigmatizzando una impostazione di fondo del provvedimento che tende a monetizzare i diritti dei lavoratori in cambio di una maggiore flessibilità a favore delle imprese, come previsto, ad esempio, nel caso della procedura di conciliazione contemplata dall'articolo 6 del testo. Ritiene che, come rilevato anche dall'associazione dei giuristi democratici, il provvedimento rechi in sé una sorta di «inganno semantico», in quanto si evocano tutele crescenti inesistenti, proponendosi, al contrario, un complessivo abbassamento delle tutele ai danni dei lavoratori, che – secondo quanto indicato anche dalle analisi dell'OCSE – non erano superiori alla media di quelle riconosciute ai lavoratori degli Stati membri di tale organizzazione. Segnala, peraltro, che la nuova disciplina rischia di esasperare i dualismi esistenti nel mondo del lavoro, differenziando significativamente la posizione dei dipendenti sulla base della data della loro assunzione. Conclusivamente, auspica che

sia fatta chiarezza circa l'applicazione della disciplina ai rapporti di pubblico impiego, chiedendo al Governo di affrontare la questione quantomeno nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di riforma della pubblica amministrazione.

Irene TINAGLI (SCpI), riferendosi a quanto rappresentato nella relazione introduttiva del presidente Damiano e agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, osserva in primo luogo che a suo avviso è chiaro che il provvedimento in esame non disciplina una nuova forma contrattuale, ma reca esclusivamente una nuova regolamentazione delle conseguenze dei licenziamenti dei lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore. Ritiene, pertanto, che non sia strettamente necessario introdurre una disposizione che chiarisca espressamente tale interpretazione. A suo avviso, inoltre, il provvedimento in esame deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle relative disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto. In assenza di una specifica disposizione in senso contrario, quindi, le norme del decreto in esame si applicherebbero anche ai lavoratori pubblici, così come accade, del resto, per le innovazioni introdotte in materia di licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012. Per quanto attiene alla misura dell'indennizzo riconosciuto in caso di licenziamento illegittimo, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse dalla collega Giacobbe, che ha paventato il rischio di un limitato effetto di deterrenza rispetto a eventuali licenziamenti illegittimi. Al riguardo, ritiene, infatti, che la misura dell'indennizzo prevista dal provvedimento sia congrua, anche considerando che in altri Paesi europei gli indennizzi sono inferiori. Cita, ad esempio, il caso della Spagna, dove l'indennizzo pre-

visto è circa la metà di quello stabilito dal provvedimento in esame. Segnala, peraltro, che un eccessivo incremento dell'indennizzo minimo potrebbe senz'altro costituire un adeguato disincentivo ai licenziamenti, ma rappresenterebbe anche un altrettanto forte disincentivo a nuove assunzioni. Ritiene, pertanto, che la soluzione individuata dal provvedimento sia equilibrata. Con riferimento alle previsioni dell'articolo 10 in materia di licenziamenti collettivi, ritiene che non sussista il rischio di irragionevoli disparità, più volte evocato nel corso del dibattito, in quanto, a suo giudizio, i casi concreti di concorrenza tra la vecchia e la nuova disciplina saranno limitati. A suo avviso, infatti, si può ipotizzare una prevalenza del ricorso, specialmente per i nuovi assunti, a licenziamenti di carattere individuale. Osserva, comunque, che ogni innovazione normativa che abbia a oggetto contratti di durata comporta l'esistenza di una fase transitoria nella quale convivono sistemi normativi diversi e si determinano, pertanto, apparenti incongruenze e disparità, destinate a essere superate con l'entrata a regime della nuova disciplina. Ritiene, pertanto, importante assicurare l'applicazione della nuova disciplina anche ai licenziamenti collettivi, anche al fine di limitare iniziative strumentali volti a depotenziarne gli effetti. Invita, infine, a considerare che per molti nuovi assunti le tutele previste dal provvedimento sono più forti di quelle che spetterebbero loro a legislazione vigente, giacché – in assenza della riforma – essi permanerebbero legati ad assunzioni con contratti di lavoro a progetto o a lavori interinali.

Anna GIACOBBE (PD), intervenendo per precisare la propria posizione, evidenzia di non voler promuovere un incremento indiscriminato degli indennizzi, ma di voler garantire che l'indennizzo minimo non sia fissato a un livello tale da indurre i datori di lavoro a comportamenti opportunistici anche in relazione alle incentivazioni per le nuove assunzioni previste a legislazione vigente. A tale riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportu-

nità di modificare le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 in materia di esenzione contributiva per le nuove assunzioni, al fine di prevedere la restituzione degli incentivi in caso di licenziamento del lavoratore. Evidenzia, infine, la necessità di introdurre opportuni correttivi al fine di evitare l'eventualità che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dello schema, i lavoratori già assunti da imprese di minori dimensioni possano, in specifici casi, godere di minori tutele in caso di applicazione nei loro confronti della nuova disciplina prevista per le imprese che superino le soglie occupazionali di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 10.45.

5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia CHIMIANTI (M5S) prende atto con insoddisfazione della risposta del rappresentante del Governo, dalla quale, a suo avviso, si può desumere chiaramente il fallimento totale del piano Garanzia giovani, fallimento peraltro riconosciuto di recente anche dallo stesso Ministro Poletti. Fa notare che il mancato successo del piano Garanzia giovani è testimoniato dai

dati ufficiali dell'ISTAT che confermano la scarsa incidenza delle politiche attive poste in atto nei confronti dei giovani, soprattutto nel caso dei cosiddetti NEET, la cui percentuale di presa in carico da parte dei centri per l'impiego appare irrisoria. Rileva poi che dalle ultime stime disponibili si registra un tasso di disoccupazione tra i 15 e i 25 anni del 41,2 per cento, che è equivalente a circa 1 milione e 273 mila di NEET. Ritenendo necessario, quindi, che le aziende siano poste nelle condizioni di rivolgersi a tali giovani, attraverso una vera riforma dei servizi per l'impiego che faccia leva su una sinergia tra pubblico e privato, si riserva di assumere ulteriori iniziative sull'argomento, al fine di sollecitare il Governo ad interventi tesi a favorire l'occupazione giovanile e a promuovere una diffusione capillare degli strumenti previsti dal piano Garanzia giovani.

5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide BARUFFI (PD), si dichiara molto soddisfatto delle risposte fornite dal rappresentante del Governo, che ringrazia. Giudica, infatti, importante la notizia della presentazione di uno specifico emendamento al decreto-legge n. 192 del 2014, all'esame delle Commissioni riunite I e V, che garantirà anche nel 2015 l'integrazione al 70 per cento della parte di stipendio perso dai lavoratori ai quali si applicano i contratti di solidarietà, in linea con quanto già previsto per l'anno 2014. Nel segnalare come il proprio gruppo avesse già presentato proposte emendative in tal senso, sottolinea come l'investimento sui contratti di solidarietà sia coerente con la scelta del Governo, da lui condivisa, di sostenere questi strumenti, che consentono di fronteggiare situazioni di crisi senza che

si determinino riduzioni di personale. Esprime, inoltre, apprezzamento per gli impegni assunti in ordine al riordino della disciplina dei contratti di solidarietà di tipo B, evidenziando l'esigenza che, in sede di attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, si assicuri la continuità dei finanziamenti per tali tipologie contrattuali.

5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PLACIDO (SEL) ritiene che il caso esposto nella sua interrogazione sia difficilmente catalogabile, rientrando in una tipologia particolare di eventi che andrebbe affrontata con una specifica mo-

difica legislativa. Giudica corretta, quindi, la posizione rappresentata dal Governo circa la possibile individuazione di soluzioni al problema, sottolineando come sia urgente assumere quanto prima concrete iniziative normative al riguardo. Auspica, pertanto, che il Governo si possa fare carico di questa esigenza individuando le necessarie coperture finanziarie.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 4 febbraio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.20.

ALLEGATO 1

5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia giovani;

preliminarmente voglio precisare che per realizzare il programma Garanzia giovani sono stati stanziati 567 milioni a carico del finanziamento europeo straordinario. A questi si aggiungono altri 567 milioni a carico del FSE, oltre al cofinanziamento nazionale. Alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale di Garanzia giovani è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive; rientra poi tra le facoltà delle singole Regioni affiancare al finanziamento europeo e nazionale eventuali altri stanziamenti regionali;

la fase attuativa del programma Garanzia giovani sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di gestione nonché altre amministrazioni nazionali coinvolte nella realizzazione di specifici interventi, sia le Regioni quali organismi intermedi. Il programma, si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano e riguarda giovani NEET (che non lavorano, né frequentano alcun corso di istruzione e di formazione) di età compresa tra i 15 e i 29 anni;

al 29 gennaio 2015, i dati relativi all'avanzamento del programma evidenziano che il numero dei giovani registrati è di circa 345 mila unità (al netto delle cancellazioni) di cui circa 148 mila sono stati presi in carico dai Centri per l'im-

piego o dai privati accreditati e tra questi circa 12 mila giovani hanno ricevuto una proposta di misura;

per quanto concerne le modalità di gestione del Programma da parte delle singole Regioni, faccio presente che risultano già attivati tavoli tecnici con le Regioni per favorire l'attivazione delle misure e con cadenza mensile si svolgono riunioni sulle varie tematiche ed eventuali problematiche emerse. Si sono tenuti inoltre, specifici incontri tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e assessori regionali;

pertanto posso affermare che i piani attuativi delle Regioni sono oggetto di confronto con il Ministero oltretutto di costante monitoraggio, analisi e valutazione da parte del Ministero che rappresenta, anche attraverso la costituzione di specifiche *task force* nonché sulla base delle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce la fonte di dati certi, le cui elaborazioni sono messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali;

inoltre, voglio sottolineare che negli appositi report di monitoraggio pubblicati sul *web*, nell'apposito sito *internet*, vengono aggiornati anche i dati mostrano la distribuzione di *vacancy* e posti disponibili per tipologia contrattuale e qualifica professionale;

si precisa, altresì, che anche la cosiddetta mobilità professionale è prevista dai piani di attuazione. Infatti il pro-

gramma Garanzia giovani incoraggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea;

per quanto riguarda il percorso di riforma delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, nell'ottica di implementare le misure di contrasto alla disoccupazione giovanile il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione sul potenziamento di competenze e di personale dei centri per l'impiego;

la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Legge Fornero) e la legge n. 183 del 2014 (cosiddetta *Jobs act*) hanno infatti dato grande rilievo al ruolo dei centri per l'impiego, come operatori del mercato del lavoro;

Al fine di favorire l'attivazione di Garanzia giovani, rafforzandone l'efficacia, informo che è già stato avviato un piano di formazione nazionale diretto ad accrescere le competenze specifiche degli operatori dei Servizi per l'impiego;

informo, inoltre, che sono state rafforzate tutte le misure di monitoraggio dei servizi offerti dai servizi per l'impiego pubblici, al fine di garantire l'applicazione dei livelli delle prestazioni (LEP) uniformemente sul territorio nazionale, di conoscere l'impatto delle nuove misure sull'occupazione giovanile, di verificare se i servizi competenti siano in grado di svolgere in maniera efficiente l'attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di realizzare una più efficace programmazione degli interventi;

i temi sollevati dagli onorevoli interroganti sono dunque già posti all'attenzione del Governo che in attuazione del-

l'articolo 1, comma 4, lettera *c*) della legge n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) sta intraprendendo specifici interventi al fine di istituire un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con competenze specifiche in materia di servizi per l'impiego e politiche attive;

in attesa del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 – tenuto conto del disegno di legge costituzionale C. 2613 che stabilisce la definitiva abolizione delle province – faccio presente che l'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014 prevede che al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi per l'impiego e del piano Garanzia giovani « il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma seguito delle relative rendicontazioni di spesa »;

infine, in ordine all'ultimo quesito posto dagli onorevoli interroganti, preciso che, secondo le regole comunitarie e nazionali, possono essere finanziate esclusivamente azioni dirette ai NEET, che i fondi vengono erogati solo a seguito dell'attivazione effettiva delle misure e che, pertanto, non è possibile destinare le risorse per finalità diverse.

ALLEGATO 2

5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle risorse destinate ai contratti di solidarietà;

occorre precisare che in tema di contratti di solidarietà, la norma generale – l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996 – stabilisce che la misura del trattamento di integrazione salariale per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995 spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;

con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stato aumentato in via sperimentale per gli anni 2009-2010 fino al 20 per cento della retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e formazione. L'intervento è stato annualmente prorogato fino a tutto il 2013 attraverso specifici stanziamenti di bilancio;

successivamente, dal 2014 – ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 147 del 2013 – l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è stato aumentato in misura pari al 10 per cento diventando così complessivamente pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;

a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, per l'anno 2015 la legge di Stabilità (legge n. 190 del 2014)

non ha previsto nessun aumento della misura del trattamento di integrazione salariale;

sulla questione oggetto del presente atto parlamentare il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione in considerazione dell'attuale crisi occupazionale e quindi della necessità di garantire la continuità nell'utilizzo di questo strumento efficace sia per la salvaguardia del tessuto produttivo delle aziende in crisi sia per la tutela dei lavoratori;

pertanto, in linea di continuità con interventi già disposti in tale materia sin dall'anno 2009, il Ministero che rappresento sta per presentare un apposito emendamento al disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – attualmente all'esame del Parlamento – finalizzato a prorogare per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro, l'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;

le risorse a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015, in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014;

l'emendamento è volto a garantire anche per l'anno in corso le aspettative dei lavoratori che già godono del trattamento di integrazione salariale connesso ai contratti di solidarietà stipulati nel 2014, in attesa del completamento della riforma della disciplina degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge delega n. 183 del 2014;

per quanto riguarda il contratto di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, si fa presente che è intenzione del Governo in attuazione di quanto previsto nella legge n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) attuare specifici interventi

per la messa a regime di questo ammortizzatore sociale che rappresenta uno strumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese che, dovendo gestire esuberanti di personale, non possono usufruire della CIGS;

pertanto, voglio sottolineare l'impegno del Ministero volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel *Jobs act*, dove si prevede il ricorso prioritario agli strumenti di riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali «destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione».

ALLEGATO 3

5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Placido e Airaudò – con l'atto parlamentare in esame chiedono al Governo un provvedimento volto a chiarire che alle aziende che non abbiano ripreso l'attività produttiva al termine di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga spetta il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate durante tale periodo;

al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 prevede la possibilità per le aziende di richiedere all'INPS il rimborso delle quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati nel corso ovvero al termine di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa con intervento della CIGS;

L'Istituto – con successive circolari – ha chiarito che tale possibilità è preclusa allorquando sia intervenuto un evento che interrompa la continuità cronologica del periodo di sospensione dal lavoro antecedente il licenziamento (es. rioccupazione presso la stessa azienda) e che le quote rimborsabili sono solo quelle maturate nel corso del periodo di CIGS immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, non può essere considerato evento interruttivo la cessazione del trattamento di CIG in deroga, prestazione che invece mantiene lo stato di sospensione dal lavoro e che è finanziata dal Fondo sociale per l'occupa-

zione e la formazione, avente natura non contributiva;

può, pertanto, essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della CIGS anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore a seguito di un ulteriore periodo di CIG in deroga finito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS;

ciò posto, con riferimento al quesito formulato dagli onorevoli interroganti, occorre precisare che la legge n. 464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorrere reperire la necessaria copertura finanziaria;

da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8 della legge n. 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.